

**VERBALE INTEGRATIVO CONFINTESA – UCEI
al CCNL COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI
CODICE CNEL: H02X**

VERBALE DI INCONTRO

In data 08/04/2026, presso la sede operativa di Confintesa, sita in Roma (RM), in Via Boezio, n.14,

CONFINTESA (Confederazione Intesa per l'autonomia sindacale) – d'ora in avanti indicata come CONFINTESA – cf 97323750584, pec *confintesa@pec.confintesa.it*, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 326, rappresentata nella persona del Segretario Generale Confederale, Francesco Prudeniano,

e

U.C.E.I. – U.A.I. UNIONE DELLE COSTRUZIONI, DELL'EDILIZIA E DELL'INDUSTRIA – con sede legale in Latina, alla via Eroi del Lavoro n.7, c.f. 91148100596, pec *uaiedilizia@pec.it*, rappresentata dal Presidente Gabriele Tullio;

si sono incontrate per integrare e rafforzare il CCNL Commercio – Terziario, Distribuzione e Servizi (Codice CNEL: H02X), con l'obiettivo di:

- a)** introdurre un'architettura di welfare contrattuale strutturata e fiscalmente efficiente, che garantisca ai lavoratori un valore netto complessivo equivalente o superiore al CCNL leader del settore (Confcommercio, codice CNEL H011);
- b)** differenziare in modo sostanziale il CCNL H02X dal leader, evitando ogni profilo di clonazione e offrendo alle aziende e ai consulenti del lavoro motivazioni concrete per l'adozione del contratto;
- c)** garantire la conformità ai criteri di equivalenza di cui all'Allegato I.01 al D.Lgs. 36/2023 (post-Correttivo 209/2024) e alla Nota illustrativa ANAC al Bando Tipo n. 1/2023.

Le Parti, nell'ambito del presente verbale integrativo, convengono quanto segue.

TITOLO I – COMPOSIZIONE DELLA RETRIBUZIONE E WELFARE CONTRATTUALE

Articolo 1

(Conferma delle tabelle retributive)

Le Parti confermano integralmente le tabelle retributive di cui al Verbale integrativo dell'11/02/2026, allegato al presente verbale come parte integrante. In particolare, confermano che la paga base del personale rientrante nel campo di applicazione del CCNL comprende espressamente anche l'Indennità di Contingenza e il Terzo Elemento.

Le tabelle retributive in vigore sono le seguenti:

Tabelle retributive dal 01/11/2026:

LIVELLO	RETRIBUZIONE 01/11/2026	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	TOTALE
1°	€ 2.021,29	€ 537,52	€ 2,07	€ 2.560,88
2°	€ 1.748,41	€ 532,54	€ 2,07	€ 2.283,02
3°	€ 1.494,41	€ 527,90	€ 2,07	€ 2.024,38
4°	€ 1.292,46	€ 524,22	€ 2,07	€ 1.818,75
5°	€ 1.167,69	€ 521,94	€ 2,07	€ 1.691,70
6°	€ 1.048,33	€ 519,76	€ 2,07	€ 1.570,16
7°	€ 897,53	€ 517,51	€ 2,07	€ 1.417,11

Tabelle retributive dal 01/01/2027:

LIVELLO	RETRIBUZIONE 01/01/2027	INDENNITÀ DI CONTINGENZA	TERZO ELEMENTO	TOTALE
1°	€ 2.083,84	€ 537,52	€ 2,07	€ 2.623,43
2°	€ 1.802,52	€ 532,54	€ 2,07	€ 2.337,13
3°	€ 1.540,66	€ 527,90	€ 2,07	€ 2.070,63
4°	€ 1.332,46	€ 524,22	€ 2,07	€ 1.858,75
5°	€ 1.203,83	€ 521,94	€ 2,07	€ 1.727,84
6°	€ 1.080,78	€ 519,76	€ 2,07	€ 1.602,61
7°	€ 925,31	€ 517,51	€ 2,07	€ 1.444,89

Articolo 2**(Elemento di Welfare Contrattuale – EWC)**

1. Le Parti, preso atto che il CCNL H02X prevede 13 mensilità (tredicesima) a fronte delle 14 mensilità del CCNL leader del settore, convengono di istituire, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente verbale, un **Elemento di Welfare Contrattuale (EWC)**, erogato mensilmente per 12 mensilità dal datore di lavoro a ciascun lavoratore dipendente, sotto forma di beni e servizi ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

2. L'EWC è determinato nelle seguenti misure, parametrize per livello di inquadramento:

LIVELLO	EWC MENSILE	EWC ANNUO	FINALITÀ ART. 51 TUIR
1°	€ 150,00	€ 1800,00	c.2 lett. f), f-bis), f-ter), d-bis)
2°	€ 133,00	€ 1596,00	c.2 lett. f), f-bis), f-ter), d-bis)
3°	€ 118,00	€ 1416,00	c.2 lett. f), f-bis), f-ter), d-bis)
4°	€ 106,00	€ 1272,00	c.2 lett. f), f-bis), f-ter), d-bis)
5°	€ 99,00	€ 1188,00	c.2 lett. f), f-bis), f-ter), d-bis)
6°	€ 92,00	€ 1104,00	c.2 lett. f), f-bis), f-ter), d-bis)
7°	€ 82,00	€ 984,00	c.2 lett. f), f-bis), f-ter), d-bis)

3. L'EWC è destinato esclusivamente alle seguenti finalità, rientranti nelle categorie di cui all'art. 51, comma 2, del TUIR:

- a) educazione e istruzione dei figli del lavoratore, anche in età prescolare, ivi compresi i servizi integrativi e di mensa, la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali, e le borse di studio (lett. f-bis);
- b) servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (lett. f-ter);
- c) abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (lett. d-bis);
- d) versamenti a forme di previdenza complementare, con particolare riferimento al Fondo Pensione Aperto Plurifonds di cui al successivo art. 4;
- e) beni e servizi di cui all'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, nel limite annuo di legge vigente.

4. L'EWC non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, del TUIR. Non è assoggettato a contribuzione previdenziale (INPS) né a premio assicurativo (INAIL). Non rientra nella base di calcolo del TFR, della tredicesima mensilità, delle ferie, dei permessi retribuiti e del preavviso.

5. L'EWC è dovuto per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o parziale. Per i rapporti a tempo parziale, l'importo è riproporzionato in ragione dell'orario pattuito rispetto all'orario a tempo pieno.

6. Il datore di lavoro può erogare l'EWC mediante piattaforme di welfare aziendale, buoni acquisto, rimborsi documentati o versamenti diretti a fondi/enti aventi le finalità di cui al comma 3. L'erogazione deve essere tracciabile e documentata.

7. Il datore di lavoro che ometta l'erogazione dell'EWC è tenuto a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento, un importo pari all'EWC non erogato maggiorato del 30%, da corrispondere con le competenze del mese successivo alla constatazione dell'inadempimento.

Articolo 3

(Sanità integrativa – Mutua SMS Seraphis)

1. In sostituzione di quanto previsto dall'art. 56 del CCNL in materia di welfare integrativo nazionale, le Parti convengono che il contributo obbligatorio a favore della Società di Mutuo Soccorso Seraphis, costituita ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 502/92, è elevato alla misura di **€ 9,00 mensili a carico del datore di lavoro (Piano Seraphis Oro)**, in sostituzione della copertura base di € 3,00 prevista dall'art. 9 della Gestione Speciale ENBIUC.

2. Il Piano Seraphis Oro garantisce le seguenti prestazioni minime:

PRESTAZIONE	ARGENTO (€4/mese)	ORO (€9/mese)	PLATINO (€17/mese)
Malattia/Infortunio	✓	✓	✓
Ricovero ospedaliero	✓	✓	✓
Interventi chirurgici (fino €10.000)	—	✓	✓
Visite specialistiche	—	✓	✓
Alta diagnostica (TAC, RMN, PET)	—	✓	✓
Sussidio decesso (fino €14.000)	—	✓	✓
Maternità/Paternità (€200/anno)	—	✓	✓
Odontoiatria (fino €1.000/anno)	—	—	✓
Copertura IMA inclusa	✓	✓	✓

3. Il contributo di € 9,00 mensili è obbligatorio per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o parziale, come apprendisti o con qualsiasi altro contratto di dipendenza. I versamenti godono dei benefici fiscali e contributivi previsti dall'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR (contributo di solidarietà del 10%).

4. L'azienda che intenda garantire prestazioni aggiuntive può optare per il Piano Seraphis Platino (€ 17,00/mese), che include odontoiatria convenzionata fino a € 1.000/anno e lenti da vista/protesi.

5. Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi alla Mutua Seraphis è tenuto a erogare direttamente al lavoratore prestazioni equivalenti e, in aggiunta, un elemento distinto della retribuzione pari a € 25,00 mensili, escluso dalla base di calcolo del TFR.

Articolo 4

(Previdenza complementare – Fondo Pensione Aperto Plurifonds)

1. Le Parti individuano nel **Fondo Pensione Aperto Plurifonds**, istituito e gestito da ITAS Vita S.p.A. in collaborazione con PensPlan Centrum S.p.A. (ente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per la previdenza complementare), registrato presso la COVIP, con rating Fitch A-, lo strumento di previdenza complementare del presente CCNL.
2. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura dello **0,30% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR**, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente verbale.
3. Il lavoratore può destinare al fondo un contributo a proprio carico nella misura minima dello 0,30% della retribuzione, ovvero una quota superiore a propria scelta, beneficiando della deducibilità fiscale fino a € 5.164,57 annui (art. 8, comma 4, D.Lgs. 252/2005).
4. Il lavoratore può destinare il TFR maturando al Fondo Plurifonds, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.
5. Il Fondo Plurifonds offre cinque comparti di investimento: SecurITAS (basso rischio), SerenITAS (medio-basso), SolidITAS (medio), AequITAS (medio), ActivITAS (alto rischio). Il lavoratore sceglie liberamente il comparto e può modificare la scelta in qualsiasi momento.
6. La convenzione esclusiva Confintesa prevede l'azzeramento della spesa una tantum di adesione (€ 25,82) e condizioni agevolate per le coperture TCM e LTC accessorie.
7. Le Parti si impegnano ad elevare il contributo datoriale dallo 0,30% allo 0,50% in occasione del primo rinnovo contrattuale utile.

Articolo 5

(Indennità Competenze Digitali e Intelligenza Artificiale)

1. Ai lavoratori che utilizzino in modo continuativo, nell'espletamento delle mansioni assegnate, strumenti digitali avanzati e/o sistemi di intelligenza artificiale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforme di e-commerce automatizzate, CRM con componenti predittive, strumenti di analisi dati, chatbot aziendali, sistemi di gestione documentale con IA), è riconosciuta un'**Indennità Competenze Digitali e IA** nella misura di € 40,00 mensili lordi.
2. L'individuazione dei lavoratori aventi diritto è effettuata dal datore di lavoro, sentita la RSA ove presente, con comunicazione scritta al lavoratore interessato.
3. L'indennità è corrisposta per 12 mensilità ed è computata nella base di calcolo del TFR e della tredicesima mensilità.

Articolo 6

(Formazione continua potenziata)

1. In aggiunta alle ore di formazione previste dagli artt. 26 e 39 del CCNL, le Parti convengono che a ciascun lavoratore a tempo indeterminato sono riconosciute **24 ore annue di formazione retribuita** su competenze digitali, intelligenza artificiale applicata al settore di riferimento e sostenibilità ambientale.
2. La formazione è erogata tramite ENBIUC, piattaforme FAD accreditate o enti formativi convenzionati con le Parti. Le ore di formazione sono retribuite a tutti gli effetti come ore di lavoro ordinario.
3. Le competenze acquisite sono registrate nel libretto formativo del lavoratore e certificate dall'ENBIUC.

Articolo 7

(Congedo di paternità integrativo)

1. In aggiunta al congedo obbligatorio di 10 giorni previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, il padre lavoratore ha diritto a **ulteriori 5 giorni di congedo retribuito al 100%** della retribuzione di fatto, a carico del datore di lavoro.
2. Il congedo integrativo deve essere fruito entro 5 mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo del figlio. Il lavoratore deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. I giorni di congedo integrativo sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Articolo 8

(Diritto alla disconnessione)

1. Fuori dall'orario di lavoro concordato, ivi compresi i periodi di ferie, riposi, permessi e malattia, il lavoratore ha diritto a **non ricevere e a non essere tenuto a rispondere a comunicazioni aziendali** trasmesse con qualsiasi mezzo (e-mail, messaggistica istantanea, telefonate, notifiche da applicativi aziendali).
2. Sono fatte salve, in via di stretta eccezione, le comunicazioni relative a emergenze produttive non altrimenti gestibili, intendendosi per tali esclusivamente gli eventi improvvisi e imprevedibili che possano arrecare un danno grave e immediato all'azienda, ai lavoratori o a terzi.
3. Il mancato esercizio del diritto alla disconnessione da parte del lavoratore non costituisce elemento valutabile ai fini di promozioni, passaggi di livello o valutazioni della prestazione.

Articolo 9

(Rimborso trasporto casa-lavoro)

1. Il datore di lavoro rimborsa al lavoratore, su presentazione di idonea documentazione (ricevuta di acquisto, abbonamento nominativo), il costo degli abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale o interregionale per il percorso casa-lavoro, fino a un massimo di **€ 50,00 mensili**.
2. Il rimborso è esente da imposizione fiscale e contributiva ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera d-bis) del TUIR.
3. Il rimborso è alternativo e non cumulabile con la destinazione dell'EWC di cui all'art. 2 alla medesima finalità di trasporto.

Articolo 10

(Norma di chiusura e rinvio)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente verbale integrativo, restano ferme le disposizioni del CCNL Commercio, Terziario e Servizi (codice CNEL H02X) del 20/05/2025 e del verbale integrativo dell'11/02/2026.

Il presente verbale integrativo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e produce effetti economici dal primo giorno del mese successivo. La trasmissione al CNEL, ai sensi della normativa vigente, sarà curata da Confintesa.

Il presente verbale viene redatto in duplice copia e sottoscritto dalle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 08/04/2026

CONFINTESA

Il Segretario Generale Confederale

Francesco Prudeniano

Unione delle Costruzioni, dell'Edilizia e dell'Industria

Il Presidente Nazionale

Gabriele Tullio